CAPITOLO I Disposizioni preliminari Articolo 1

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo - società cooperativa con sede in Borgo Valsugana.

SEZIONE I - REGOLAMENTO ASSEMBLEARE CAPITOLO II Costituzione dell'assemblea Articolo 2

Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 24 dello statuto sociale. Di regola, l'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della società, è inviato o recapitato ai soci.

L'adunanza dell'assemblea si svolge in luogo facilmente accessibile, preferibilmente compreso nella zona di competenza della società.

BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA

CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

1.1 Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali della Cassa Rurale Valsugana e Tesino - Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con sede in Borgo Valsugana (TN).

1.2 All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- "Capogruppo" indica Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- "Cariche Sociali" indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società:
- "Regolamento" indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il gg mmmm 2019;
- "Società" indica la Cassa Rurale Valsugana e Tesino Banca di Credito Cooperativo, società cooperativa con sede in Borgo Valsugana (TN);
- "Testo Unico Bancario (TUB)" indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPITOLO II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- **2.1** Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.
- **2.2** L'avviso di convocazione, affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, è inviato o recapitato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ovvero pubblicato sul sito internet della Società.
- 2.3 L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- **2.4** L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
	essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza. 2.5 Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6 dello statuto sociale ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza. 2.6 In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.
All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 26 dello statuto. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei poteri delle persone partecipanti e per quanto altro lo ritenga opportuno, del personale della società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4. Non possono essere utilizzati nei locali in cui si tiene l'adunanza, né dai soci partecipanti né dagli invitati, strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari, senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.	Articolo 3 3.1 All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale. 3.2 Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2 d) che segue. 3.3 Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni similari senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.
All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci e i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 25, comma 1 dello statuto. Possono inoltre intervenire, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti indicati all'art. 25 comma 5 dello statuto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le persone invitate dal consiglio di amministrazione ed il personale dell'azienda, munito di contrassegno di riconoscimento, preventivamente richiesto dal presidente del consiglio di amministrazione per lo svolgimento delle incombenze relative agli adempimenti assembleari.	Articolo 4 4.1 All'assemblea possono intervenire con diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti secondo le disposizioni dell'art. 27.1 dello statuto sociale. 4.2 Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti: a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5 dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 ter del TUB); b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5 dello statuto sociale; d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN
	ASSEMBLEA
Articolo 5	Articolo 5
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia	5.1 Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta	amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto
contenente il nome del rappresentante. Ogni socio può ricevere non più di una	all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del
delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.	rappresentante. 5.2 La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio
Le deleghe di soci impossibilitati ad intervenire devono essere redatte in	di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai
conformità alle disposizioni dell'art. 25 comma 3 dello statuto utilizzando gli	dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di
appositi moduli forniti dalla società e vanno presentate, tramite gli addetti alla	amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società
verifica poteri, al presidente dell'assemblea e conservate agli atti.	potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel corso
Al presidente dell'assemblea devono essere presentati eventuali ricorsi da	del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte
parte di intervenuti dissenzienti rispetto alle decisioni degli incaricati alla	del consiglio di amministrazione.
verifica poteri. Il presidente decide in merito al ricorso ai sensi dell'art. 26 dello	5.3 Le deleghe devono essere depositate presso la segreteria di presidenza
statuto.	della Società o presso l'ufficio soci entro e non oltre il giorno precedente la
	data fissata per l'adunanza.
	5.4 Ogni socio non può ricevere più di 1 (una) delega in caso di assemblea
Authoric C	ordinaria e più di 3 (tre) deleghe in caso di assemblea straordinaria. Articolo 6
Articolo 6 In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i	6.1 In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea
genitori esercenti la potestà o i tutori dei minori stessi. I rappresentanti di cui	i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi.
sopra e i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche non sono,	6.2 I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche
tuttavia, eleggibili in tale veste alle cariche sociali.	non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.
Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società possono rappresentare	6.3 Fermo quanto previsto all'art. 5.1 che precede, gli amministratori, i sindaci
solo i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di	e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali
cui sono rappresentanti ai sensi dell'art. 6 quarto comma dello statuto.	esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.
	Articolo 7
	7.1 La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad
	opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse
	indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.
	7.2 Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su
	di un apposito registro, con annotazione dell'orario di ingresso, del numero di
	schede consegnategli nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai
	sensi dell'art. 5 che precede.
	7.3 In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in
	assemblea ovvero sull'esercizio del diritto di voto decide il presidente
A .: . =	dell'assemblea.
Articolo 7	Articolo 8

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN **ASSEMBLEA** Non appena sono raggiunti i "quorum" previsti dall'art. 27 dello statuto, ivi 8.1 Verificato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dall'art. 29.1 computando le valide deleghe presentate, il presidente dichiara l'assemblea dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsa un'ora da ed aperti i lavori, in caso contrario, trascorsa un'ora dall'orario indicato nel quella fissata per l'inizio dell'assemblea proclama deserta l'assemblea stessa relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea e rinvia ad altra convocazione. stessa e rinvia ad altra convocazione. 8.2 Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dall' art. 29.1 dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni. **8.3** Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto di voto nell'assemblea medesima. 8.4 Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere ammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso. Articolo 9 Articolo 8 Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura 9.1 Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario designato per lettura dell'ordine del giorno, propone ad essa la nomina del segretario la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal presidente medesimo. previamente designato dal presidente medesimo. Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia 9.2 Il segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione. Dopo la redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti dell'assemblea. I redazione del verbale dette registrazioni vengono acquisite agli atti soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per dell'assemblea. estratto dei propri interventi. 9.3 I soci che ne abbiano interesse possono ottenere trascrizioni limitate per Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. estratto dei propri interventi. 9.4 Il presidente propone all'assemblea la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali, i candidati non possono essere nominati scrutatori. **Articolo 10**

Articolo 9

I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa

- **10.1** I lavori dell'assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
- 10.2 Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dallo statuto sociale e in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN
RESCEAMENTS ASSEMBLEARE IN VISSRE ON VALOSSANATESINS	ASSEMBLEA
contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve	opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei
aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.	lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo.
CAPITOLO III	CAPITOLO III
<u>Discussione</u>	DISCUSSIONE
Articolo 10	Articolo 11
Il presidente e/o, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti	11.1 Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che
posti all'ordine del giorno.	lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'ordine degli argomenti quale risulta dall'avviso di convocazione può essere	11.2 Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine
variato con l'approvazione dell'assemblea.	del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo
	un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure
Auticala 44	decidere di accorparle in gruppi omogenei.
Articolo 11	Articolo 12
Il presidente ai sensi dell'art. 26 dello statuto regola la discussione dando la parola a coloro che l'abbiano richiesta.	12.1 Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti	12.2 Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti
in discussione e di formulare proposte.	posti in discussione e di formulare proposte.
Coloro che intendono parlare devono richiederlo al presidente, che stabilisce	12.3 Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al
l'ordine degli interventi.	presidente dell'assemblea, che regola la discussione.
Articolo 12	Articolo 13
Il presidente e/o, su suo invito, gli amministratori, il direttore o un funzionario	13.1 Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli
della società o della Federazione rispondono agli oratori dopo l'intervento di	amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo,
ciascuno di essi, ovvero dopo esauriti tutti gli interventi su ogni materia	ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione
all'ordine del giorno.	del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia
	all'ordine del giorno oggetto di discussione.
Articolo 13	Articolo 14
Ciascun socio ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine	14.1 Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni
del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.	argomento all'ordine del giorno, salvo un'ulteriore replica di breve durata.
	14.2 Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli
	argomenti posti all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il tempo di
	intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a 5
	(cinque) minuti. 14.3 In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il
	socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda
	spontaneamente il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento il presidente, trascorso il tempo stabilito
	per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2 a) che segue.
Articolo 14	por il olligoto ilitorvolto, provvodo di solidi dell'art. 10.2 a/ olio segue.
Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti	
all'ordine del giorno, può proporre all'assemblea il periodo di tempo a	
disposizione di ciascun socio per svolgere il proprio intervento. In prossimità	
, and the second	1

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
della scadenza di tale periodo di tempo, il presidente invita l'oratore a concludere. Diversamente, il presidente, trascorso il tempo stabilito, provvede ai sensi del secondo comma, lettera a) dell'art. 15.	
Articolo 15 Al presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori. A questi effetti può togliere la parola nei casi seguenti: a) qualora il socio parli senza averne facoltà o continui a parlare dopo trascorso il tempo assegnatogli; b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; c) nel caso in cui il socio pronunci frasi sconvenienti od ingiuriose; d) nel caso di incitamento alla violenza od al disordine. Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta.	Articolo 15 15.1 Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari. 15.2 Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2 che precede nei casi seguenti: a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli; b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione; c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive; d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine. 15.3 Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.
Articolo 16 Qualora uno o più soci impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente li richiama all'osservanza del regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione. In tal caso il socio può appellarsi all'assemblea, che delibera a maggioranza.	Articolo 16 16.1 Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2 che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento. 16.2 Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari. 16.3 In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.
Articolo 17 Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun socio, anche se precedentemente iscritto, potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto o del presente regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.	Articolo 17 17.1 Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione. 17.2 Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI COMUNI CAPITOLO IV	CAPITOLO IV

DECOLAMENTO ACCEMBLE ADE IN VICODE OD VALOUGANATECINO	DOTAL DI DEGGI AMENTO, ACCEMBIEADE DA ADDROVADE IN
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
Votazioni	VOTAZIONI
<u>votazioni</u> Articolo 18	Articolo 18
Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro	18.1 Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea
che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16. I provvedimenti di cui agli	coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16.2 che precede.
articoli 15 e 16 del presente regolamento possono essere adottati, ove se ne	18.2 I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono
verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.	essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di
verificilito i presupposti, afforte dufante la fase di votazione.	votazione.
Articolo 19	Articolo 19
Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su	19.1 Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione
ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate,	su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate,
intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine	avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del
del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.	giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
3 3	19.2 Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione
	presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se
	si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in
	blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più
	di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in
	votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi,
	eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo
	diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone
	in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna oltre
	che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo.
Articolo 20	Articolo 20
Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per	20.1 Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.
alzata di mano.	20.2 Per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo
Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che	che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei
l'assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due	due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto
terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il	segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione
socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria	o la propria dichiarazione di voto.
dichiarazione di voto.	20.3 Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in
Ai fini del computo delle diverse maggioranze i voti si distinguono in	favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1 dello statuto
favorevoli e contrari. L'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata,	sociale, l'eventuale astensione, in qualunque forma manifestata, non
non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di	costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di
consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci	consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.
astenuti.	
	20.4 La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se
	inferiore al <i>quorum</i> costitutivo.
Articolo 21	Articolo 21
<u> </u>	ALGODO E I

Il presidente può disporre che le votazioni per le cariche sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22

Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello e la risposta affermativa o negativa viene contemporaneamente annotata.

Articolo 23

Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle cariche sociali.

La scelta della modalità di votazione spetta di volta in volta al consiglio di amministrazione, che ne dà preventiva comunicazione ai soci nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle cariche sociali.

Nelle votazioni per l'elezione delle cariche sociali, l'elenco dei candidati proposti ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento viene reso visibile ai partecipanti secondo l'ordine alfabetico.

I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della

BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA

- **21.1** Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.
- **21.2** L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22

- **22.1** Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.
- 22.2 Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
- **22.3** Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta affermativa, negativa ovvero di astensione viene contemporaneamente annotata dal segretario.

- **23.1** Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali.
- 23.2 In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali.
- **23.3** I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.
- **23.4** Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o, se consentito, astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione

discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o – se consentito – astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

In caso di voto elettronico, non si applicano le seguenti disposizioni del presente regolamento:

- -Articolo 20, commi 1 e 2;
- -Articolo 22:
- -Articolo 26:
- -Articolo 27, commi 1, 2;
- -Articolo 30, 4° comma, secondo periodo.

In caso di voto elettronico, l'art. 28 del presente regolamento si applica in quanto compatibile.

SEZIONE III - REGOLAMENTO ELETTORALE CAPITOLO V Modalità di candidatura ed espressione del voto Articolo 24

Premesso che gli articoli 28 e 33 dello statuto prevedono che le modalità di candidatura e di espressione del voto sono disciplinate in apposito regolamento e che vengono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature e stabiliti criteri per le medesime volti a favorire una composizione del consiglio che risponda a requisiti di esperienza, competenza e ricambio nella presente sezione si stabilisce quanto richiesto dallo statuto medesimo. In linea di principio la Società favorisce una composizione articolata del Consiglio di Amministrazione, che salvaguardi la rappresentanza della base sociale nella sua totalità, in termini di categorie economiche, professionalità, ambito territoriale, età anagrafica, appartenenza di genere complessivamente presenti.

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA

e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

23.5 In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli. artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

- **24.1** Il presente capitolo V e i seguenti sono volti a disciplinare:
- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali;
- b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali;
- c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali,
- conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi i poteri e le prerogative della Capogruppo.
- **24.2** Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5 dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.
- **24.3** Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.
- **24.4** Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale e nelle succursali, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso riportante:

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle cariche sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione II – Disposizioni comuni.	 a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventual semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società ir conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile; b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini; c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo; d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione. 24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si
	applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV chi precede. 24.6 Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.6 e 32.5 de presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, primo comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 2 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventual candidature si intendono dimezzati.
Articolo 25 Le proposte di candidatura per il rinnovo delle cariche sociali, al fine della iscrizione nelle schede di cui all'art. 27 del presente regolamento, devono pervenire al consiglio di amministrazione almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea. Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da almeno 30 soci.	Articolo 25 25.1 Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata pe la nomina dei componenti alle Cariche Sociali, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Società.

Le proposte di candidatura devono essere sottoscritte da aimeno so soci.

Le proposte di candidatura possono contenere anche più nominativi per le medesime cariche, ma non oltre il numero di soggetti a tali cariche eleggibili; ciascun socio non può sottoscrivere contemporaneamente più proposte alternative alla medesima carica.

Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Cassa Rurale e riguarda le dichiarazioni del candidato di possedere i requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

- **25.2** La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.
- **25.3** I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali né sostenere alcuna candidatura spontanea ai sensi dell'art. 26 che segue.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate.	
proornate.	Articolo 26
	26.1 All'elezione dei componenti le Cariche Sociali si procede sulla base di candidature spontanee.
	26.2 A pena di inammissibilità:
	a) le candidature devono indicare la carica alla quale il candidato concorre; b) le candidature devono essere sottoscritte da un numero minimo di 30
	(trenta) soci;
	 c) ogni socio potrà sottoscrivere un numero di candidature spontanee pari al numero massimo delle Cariche Sociali per la cui elezione l'assemblea è convocata;
	d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono sottoscrivere alcuna candidatura;
	e) le candidature devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali.
	Non sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso
	dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali.
	26.3 Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata
	da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2 che precede e
	contenere, con riferimento a ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:
	a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto
	sociale e dal presente Regolamento;
	b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
	c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
	d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, l'obbligo di formazione permanente;
	e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e
	l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e
	controllo di altre società;
	f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio <i>curriculum vitae</i> , da parte della Società e
	della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi

BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della <i>governance</i> del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.
26.7 L'elenco di tutte le candidature spontanee ritenute adeguate in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affisso, unitamente al <i>curriculum vitae</i> di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali - in modo visibile, nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet della
candidato e, 10 (dieci) gi dei compone

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN
Articolo 26 Le schede per l'elezione alle cariche sociali vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Se nella elezione alle cariche sociali si utilizzano, anche parzialmente, schede separate tali schede devono essere di colore diverso o comunque identificabili facilmente. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. Le schede sono consegnate dagli incaricati agli aventi diritto al momento della verifica dei poteri e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.	26.8 In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile. Articolo 27 27.1 Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme. Ove ai fini dell'elezione alle Cariche Sociali si utilizzino schede separate per ogni carica in scadenza, tali schede devono essere di colore diverso o comunque immediatamente identificabili. I voti espressi su schede non conformi sono nulli. 27.2 Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2 che precede, ad ogni socio verrà consegnato un tagliando nominativo con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica, eventuali deleghe ricevute) o in alternativa un numero di schede pari al numero dei voti a lui spettanti. 27.3 Al momento delle verifiche di cui all'art. 3.2 che precede, al socio titolare del tagliando verranno altresì consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali. 27.4 Per l'elezione delle Cariche Sociali, nel caso di votazione a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto entro il termine comunicato dal presidente per la votazione. 27.5 Il presidente dell'assemblea può disporre che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine o di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono
And a Lo OT	consentite affissioni di alcun genere.
Nelle schede da utilizzare per le nomine alle cariche sociali il consiglio di amministrazione deve indicare i nomi dei candidati proposti ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, può indicare nominativi delle persone uscenti dalle rispettive cariche che propone per la rielezione nonché eventualmente altri nominativi che il consiglio di amministrazione propone per la elezione. I soci scelgono il loro candidato individuandolo sulla scheda con un segno di barratura nell'apposito quadretto, oppure, scrivendo sulla stessa il nome della persona preferita.	Articolo 28 28.1 Le schede da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali riportano le candidature spontanee presentate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.7 che precede. 28.2 I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea. 28.3 Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche. Qualsiasi segno o annotazione comunque atta all'identificazione del votante rende nulla la scheda.

Può essere indicato anche il solo cognome di un candidato; se vi sono più candidati con lo stesso cognome, occorre aggiungere il nome proprio del prescelto. In caso di omonimia tra un candidato ed altri soci il voto si intende sempre attribuito al candidato.

BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN **ASSEMBLEA** 28.4 Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti:
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle:
- d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Articolo 28

L'elezione degli amministratori avviene sulla base di una lista di candidati. Ai sensi degli artt. 26 e 27 del presente regolamento viene predisposta la scheda di votazione, sulla quale sono riportati i nomi dei candidati. Sulla scheda può essere espresso un numero di preferenze non superiore al numero di candidati da eleggere. Qualora venga espresso un numero di preferenze superiore al consentito. la scheda è nulla.

L'elezione del presidente del consiglio di amministrazione avviene sulla base di una lista di candidati. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza a pena di nullità della scheda.

L'elezione del presidente del collegio sindacale può avvenire contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale "presidente" in corrispondenza della dicitura "presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale carica si sono candidati. Le votazioni alla carica di sindaco effettivo, ed eventualmente di sindaco supplente, sono effettuate indicando nei corrispondenti quadri della scheda un massimo di due preferenze (anche mediante barratura delle caselle a fianco dei candidati) per ciascuna delle due cariche.

- 29.1 L'elezione del presidente del consiglio di amministrazione e del vicepresidente, se lo statuto non ne prevede la nomina da parte del consiglio stesso, avviene sulla base di appositi elenchi di candidati. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza a pena di nullità della scheda.
- 29.2 L'elezione del presidente del collegio sindacale può avvenire contestualmente alla votazione dei componenti del medesimo collegio, tramite indicazione del candidato prescelto quale presidente in corrispondenza della dicitura "presidente del collegio sindacale" prestampata sulla scheda o barrando l'apposita casella posta a fianco dei soggetti che a tale carica si sono candidati. Le votazioni alla carica di sindaco, effettivo e supplente, sono effettuate indicando nei corrispondenti quadri della scheda un massimo di quattro preferenze (anche mediante barratura delle caselle a fianco dei candidati).
- 29.3 I candidati risultano eletti, rispettivamente alla carica di sindaco effettivo e supplente, secondo il numero delle preferenze ricevute e, a parità di voti, in ordine di età decrescente. In caso di rinuncia all'ufficio, subentrano i successivi eletti secondo il numero delle preferenze.
- 29.4 L'elezione del collegio dei probiviri è effettuata sulla base di un elenco di candidati. Le votazioni alla carica proboviro, effettivo e supplente, sono effettuate indicando nei corrispondenti quadri della scheda un massimo di quattro preferenze (anche mediante barratura delle caselle a fianco dei candidati).
- 29.5 Il presidente del collegio è designato ai sensi dell'art. 49 dello statuto.
- 29.6 I componenti effettivi e supplenti saranno designati secondo il numero di voti ricevuti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di età

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
CARITOLONI	
CAPITOLO VI	CAPITOLO VI
Requisiti dei candidati amministratori e chiusura lavori	REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI
Articolo 29	Articolo 30
Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto	30.1 Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è
nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità,	iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni ed aventi i requisiti di
onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto e dal presente	professionalità, onorabilità competenza, correttezza, dedizione di tempo ed
Regolamento.	indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente
Per assicurare la qualificazione e l'aggiornamento costante delle competenze	Regolamento e dal "Modello per la definizione della composizione quali -
e delle conoscenze degli amministratori e dei sindaci e, quindi, una migliore	quantitativa ottimale delle Banche Affiliate" approvato dalla Capogruppo.
qualità della governance, per potersi candidare gli amministratori ed i sindaci	30.2 Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato
uscenti devono aver partecipato, nel corso del rispettivo mandato, ad almeno	durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi organizzati
il 50% degli incontri formativi organizzati dalla Cassa Rurale.	dalla Società per gli esponenti aziendali.
Al fine di favorire una composizione del consiglio di amministrazione	30.3 Il criterio del ricambio dei componenti l'organo amministrativo è favorito
rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio i candidati	dalle disposizioni dello statuto sociale che determinano un limite massimo al
devono possedere i requisiti richiesti dal Decr. Min. 18/3/1998 n. 161 art. 2,	numero dei mandati.
comma1, oppure avere svolto per un periodo non inferiore ad un anno almeno	
una delle seguenti attività:	
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso	
imprese o presso enti e società a carattere mutualistico	
- attività professionale in materia, attinenti al settore del credito, finanziario	
o assicurativo	
- responsabili della contabilità, oppure responsabili della gestione di risorse	
economiche o finanziarie, oppure responsabili di unità organizzative o di	
produzione, presso imprese o presso enti e società a carattere	
mutualistico.	
Sono ammessi anche i candidati alla carica di amministratore in possesso di	
uno dei seguenti requisiti:	
- laureati iscritti in albi professionali da almeno tre anni;	
- laureati con esperienza lavorativa svolta per almeno tre anni nell'ultimo	
decennio;	
- diplomati di scuola media superiore a indirizzo tecnico o economico o	
giuridico o aziendale, iscritti in albi professionali da almeno cinque anni;	
- diplomati di scuola media superiore a indirizzo tecnico o economico o	
giuridico o aziendale con esperienza lavorativa svolta per almeno cinque	
anni nell'ultimo decennio.	
Il criterio del ricambio è favorito dalla scadenza frazionata in ogni esercizio di	
un numero predeterminato di amministratori come stabilito dallo statuto.	
Articolo 30	CAPITOLO VII

BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO **ASSEMBLEA** SCRUTINIO DE VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI. CHIUSURA Ultimate le votazioni, il presidente proclama i risultati. Risultano eletti alle DEI LAVORI ASSEMBLEARI cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. A parità di voti si Articolo 31 intende eletto il più anziano di età. 31.1 Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea Se l'assemblea è ancora aperta il presidente invita, coloro che tra gli eletti organizzazione dei relativi lavori. risultano presenti, a dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità e ad 31.2 Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è accettare la carica. visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il Qualora l'eletto presenti cause di ineleggibilità oppure dichiari di non presidente dell'assemblea. accettare la carica durante l'assemblea o entro i trenta giorni successivi alla 31.3 In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti stessa, ovvero entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di nomina, risultati minoritari e quelli degli astenuti a norma dell'art. 22.2 che precede e, se assente dall'assemblea, si considera nominato, qualora individuato, il per differenza, si computano i voti risultati maggioritari. primo dei non eletti che accetti la carica e non presenti cause di ineleggibilità. 31.4 In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutinano le singole schede. Esaurito l'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza. Lo spoglio delle schede elettorali e la proclamazione dei risultati può avvenire anche dopo **31.5** Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati. la chiusura dell'assemblea, entro il giorno successivo, a cura dell'ufficio di presidenza. Articolo 32 32.1 Per l'elezione alle Cariche Sociali, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede. 32.2 Risultano eletti alle Cariche Sociali i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2 dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti. 32.3 Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario sostituendoli con ulteriori candidati, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 32.1 che precede, su cui la Capogruppo medesima si sia espressa favorevolmente. A tal fine, si procederà escludendo i candidati eletti come ultimi, in ordine progressivo, secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 32.1 che precede. 32.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla

Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA
	beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile. 32.5 Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti di ciascun organo sociale nominato dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo. 32.6 Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 32.5 che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2, 34.3, 45.2 e 45.3 dello statuto sociale. 32.7 Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare l'organo sociale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale – la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di
	Cui agli artt. 34.2, 34.3, 45.2 e 45.3 dello statuto sociale. Articolo 33 33.1 In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5 dello statuto sociale. 33.2 A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 ter del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.
CAPITOLO VII Limite al cumulo degli incarichi Articolo 31 Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di 3 incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di 5 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.	CAPITOLO VIII Limite al cumulo degli incarichi Articolo 34 34.1 Gli amministratori della Cassa Rurale non possono assumere più di 3 incarichi come amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza legale in società di persone o capitali e non più di 5 incarichi come consiglieri di amministrazione in società di persone o capitali. Per amministratori dotati di funzioni di gestione e/o rappresentanza si intendono il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore delegato.

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN
	ASSEMBLEA
Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia. In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.	Ai fini del computo del menzionato limite, non si considerano gli incarichi ricoperti dagli amministratori in enti del sistema del credito cooperativo, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia. In sede di accettazione della carica gli amministratori e i sindaci si impegnano a valutare il tempo necessario per lo svolgimento del compito affidato, anche in relazione alle cariche di analoga natura ricoperte in altre società. 34.2 In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento. 34.3 In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 34.1 e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento. 34.4 Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 34.1 sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.
Articolo 31 bis In caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale, i quali valutano la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invitano l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento. Articolo 31 ter In caso di mancato adempimento, da parte del singolo, degli obblighi informativi di cui all'articolo precedente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale possono attivarsi autonomamente al fine di verificare l'effettivo rispetto dei limiti di cui all'art. 31 e per invitare l'amministratore che abbia superato tali limiti ad assumere tutte le decisioni necessarie per assicurare, nell'interesse della Banca, il rispetto del presente regolamento. Articolo 31 quater Il mancato adempimento di quanto previsto all'art. 31 sarà menzionato nella relazione al bilancio di esercizio e potrà essere oggetto di determinazioni al riguardo da parte dell'assemblea.	

DECOLAMENTO ACCEMBLEADE IN VICORE OR VALOUO ANATECINO	DOTTA DI DECCIAMENTO ACCEMBIEADE DA ADDROVADE IN				
REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA DI REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DA APPROVARE IN ASSEMBLEA				
CAPITOLO VIII	CAPITOLO IX				
Disposizioni finali e transitorie	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE				
Articolo 32	Articolo 35				
Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea dei soci con le	35.1 . Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire				
maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria della	dall'iscrizione del gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'albo				
Società.	dei gruppi bancari. Il presente Regolamento può essere modificato				
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le deliberazioni				
	dell'assemblea ordinaria della Società.				
	35.2. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le				
	norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.				
Articolo 33					
Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme					
di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.					
A distribution					
Articolo 34					
In relazione alla previsione di cui all'art. 52 dello statuto il quale stabilisce che					
per il primo mandato triennale il Consiglio di Amministrazione sia composto da 12 consiglieri avendo a riferimento 3 circoscrizioni definite sulla base dei					
rispettivi libri sociali alla data del 31 dicembre 2016, nel presente articolo					
vengono stabilite le modalità per la presentazione delle candidature alla carica					
di amministratore.					
Con avviso da esporre presso la sede, le filiali interessate e da inviare ai soci					
almeno cinque giorni antecedenti la data fissata il consiglio di amministrazione					
convoca le seguenti riunioni locali (preassemblee):					
- Preassemblea dei soci della circoscrizione a) iscritti al 31 dicembre 2016					
nel libro soci della ex Cassa rurale Valsugana e Tesino riservata ai soci					
residenti o operanti nei comuni di Bieno e Castel Ivano;					
- Preassemblea dei soci della circoscrizione a) iscritti al 31 dicembre 2016					
nel libro soci della ex Cassa rurale Valsugana e Tesino riservata ai soci					
residenti o operanti nei comuni di Carzano, Ronchi, Telve, Telve di Sopra					
e Torcegno;					
- Preassemblea dei soci della circoscrizione a) iscritti al 31 dicembre 2016					
nel libro soci della ex Cassa rurale Valsugana e Tesino riservata ai soci					
residenti o operanti nei comuni di Grigno e Ospedaletto					
- Preassemblea dei soci della circoscrizione a) iscritti al 31 dicembre					
2016 nel libro soci della ex Cassa rurale Valsugana e Tesino					
riservata ai soci residenti o operanti nei comuni di Castello Tesino, Pieve					
Tesino e Cinte Tesino;					

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE IN VIGORE CR VALSUGANATESINO	BOZZA [DI	REGOLAMENTO	ASSEMBLEARE	DA	APPROVARE	IN
	ASSEMBL	<u>LEA</u>					
- Preassemblea dei soci della circoscrizione a) iscritti al 31 dicembre 2016							
nel libro soci della ex Cassa rurale Valsugana e Tesino riservata ai soci							
residenti o operanti nei comuni di Arsiè, Fonzaso, Lamon, Cismon del							
Grappa, Enego e Valstagna;							
- Preassemblea dei soci della circoscrizione b) iscritti al 31 dicembre 2016							
nel libro soci della ex Cassa rurale di Olle, Samone e Scurelle;							
- Preassemblea dei soci della circoscrizione c) iscritti al 31 dicembre 2016							
nel libro soci della ex Cassa rurale di Roncegno;							
- Le riunioni locali (preassemblee) sono finalizzate all'individuazione dei							
candidati da proporre sulle schede di votazione di cui all'art. 27 del							
presente regolamento. Esse sono da ritenersi valide, per ogni singola							
preassemblea, con la partecipazione in proprio di almeno il 10% degli							
aventi diritto come sopra definiti. La delibera è assunta con le stesse							
maggioranze previste per le assemblee ordinarie, con votazione segreta o							
palese. Nelle riunioni locali è prevista massimo una delega per ogni							
partecipante.							
- Eventuali nominativi che non ricevono voti sufficienti per la candidatura							
nelle riunioni di circoscrizione, potranno chiedere che la loro candidatura							
venga esposta in modo visibile ai soci in sede di assemblea ordinaria.							
- Qualora le riunioni locali (preassemblee) – per mancanza di quorum o per							
mancanza di candidati – non esprimano nominativi si applicano le							
disposizioni dell'art. 25.							